



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 17 del 27/03/2012

OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L' anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 16:48 nell'apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 20/03/2012 Prot. n. 10920 in seduta pubblica di CONVOCAZIONE PRIMA, SESSIONE ORDINARIA

Risultano presenti i Signori :

MILLOZZI SIMONE	P	BELLI MARIA GINA	P
ZITO GIACOMO	P	CIAMPALINI GIORGIO	P
COCILOVA CARLA	P	CINI OTELLO	P
PUCCINELLI ALESSANDRO	P	FAGIOLINI DAVIDE	P
AMIDEI MARCO	P	GIANI ALESSIO	P
VALLEGGI CLAUDIO	A	IAFRATE PIERO	P
BARONI FEDERICA	P	BAGNOLI MATTEO	P
CURCIO LUCIA	P	BARABOTTI FEDERICA	P
ARRIGHI MASSIMO	A	BARSAOTTI CARLO	P
BERNARDI CLAUDIA	P	PANDOLFI DOMENICO	P
BALDINOTTI FIORENZO	P		

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA.

Presiede il Presidente BARONI FEDERICA.

Assistono alla seduta senza diritto di voto i Signori Assessori:

SONETTI MASSIMILIANO, CANOVAI LIVIANA, CECCHI MARCO, FRANCONI MATTEO, PAPIANI MARCO.

Il Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti 19 Consiglieri su 21 assegnati, dichiara aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente propone ai presenti una discussione generale sui punti iscritti all'ordine del giorno, dal n. 2 al n. 9, relativi all'approvazione del bilancio di previsione e passa la parola all'assessore Papiani il quale illustra gli argomenti proiettando alcune slides;

A questo punto entra in aula il Consigliere Valleggi Claudio ed escono i Consiglieri Barabotti Federica e Pandolfi Domenico per cui i Consiglieri presenti in aula risultano essere n. 18;

Udita l'illustrazione del relatore Assessore Papiani Marco e la proposta di apportare le seguenti modifiche al Regolamento di cui trattasi "Imposta di Soggiorno: Istituzione ed approvazione Regolamento":

- all'art. 2 comma 1 l'applicazione dell'imposta decorre dal 1° maggio 2012;
- all'art. 5 comma 2: la lett. c): "i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Pontedera, nella misura di una persona per paziente ricoverato" è soppressa;
- all'art. 5 comma 1 si aggiunge la lett. d): "i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Pontedera, nella misura di una persona per paziente ricoverato";

Uditi gli interventi dei Consiglieri Zito Giacomo, Cocilova Carla, del Sindaco Millozzi Simone, Amidei Marco, Valleggi Claudio, dell'assessore Massimiliano Sonetti e del Consigliere Curcio Lucia, come risulta dalla trascrizione integrale conservata in atti;

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, all'Art. 4 "Imposta di soggiorno", prevede che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo i criteri di gradualità e in proporzione al prezzo, fino a cinque Euro per notte di soggiorno;
- Lo stesso articolo 4, sopra citato, precisa inoltre che il gettito di tale imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011, ad oggetto: "Procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno in attuazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27 settembre 2011";

Considerato che:

- il Comune di Pontedera ha partecipato al bando regionale "Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva" con il progetto "TU.S.A.P. – Turismo sostenibile a Pontedera", prevedendo le attività necessarie per la creazione di un Osservatorio Turistico di Destinazione (di seguito OTD), in grado di acquisire ed analizzare gli aspetti di sostenibilità legati ai flussi turistici pontederesi e che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 304 del 15/03/2010, la Regione Toscana ha espressamente ammesso, tra gli altri, il progetto del Comune di Pontedera;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 06/02/2012, è stato istituito l'OTD, di cui al progetto sopra indicato, e che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2012 si è stabilito di richiedere alla Regione Toscana l'iscrizione del Comune di Pontedera nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte;

Valutato che l'erogazione dei servizi della città, in particolare quelli legati al mantenimento e alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, necessita di ingenti risorse finanziarie e considerato che non solo i cittadini di Pontedera ma tutti i fruitori dei beni e servizi sopra detti debbano contribuire al mantenimento di tale patrimonio;

Preso atto che l'Amministrazione comunale ha provveduto alla consultazione delle associazioni di categoria e dei titolari delle strutture ricettive e agrituristiche locali in varie riunioni (02/02/2012, 14/02/2012 e 21/02/2012);

Considerato opportuno prevedere forme di esenzione e riduzione dell'imposta per le categorie considerate più deboli e a tutela della famiglia;

Ritenuto opportuno istituire, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive pontederesi, con decorrenza dal 1° Maggio 2012, nella misura che sarà stabilita dalla Giunta comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2012;

Ritenuto quindi di approvare il regolamento sull'imposta di soggiorno di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre necessario provvedere all'apertura di un conto corrente postale intestato al Comune di Pontedera – Imposta di soggiorno, al fine di consentire, ai soggetti responsabili della riscossione dell'imposta, di effettuare i dovuti versamenti nelle modalità previste dal regolamento (All. "A") allegato al presente atto;

Dato atto che:

- Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è stimato, per l'anno corrente, in Euro 75.000,00 e che tale somma sarà quindi inserita nel bilancio di previsione annuale 2012 in corso di predisposizione;
- Le entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta suddetta saranno inserite nel bilancio pluriennale 2012/2014;
- La misura dell'imposta sarà stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- L'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

Considerato che ai sensi del comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque effetto da tale data;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito nella L.14/2012, che stabilisce il differimento al 30.06.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2002 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, come stabilisce il primo comma dell'art.49 del D.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, in data 16/03/2012, dal Dirigente del 5° Settore:

"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica come stabilisce l'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile".

Visto il successivo parere favorevole espresso in data odierna in ordine alla regolarità tecnica dell'atto a seguito delle modifiche proposte dall'Assessore Papianni Marco, come stabilisce il primo comma dell'art. 49 del D.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del 5° Settore:

"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica come stabilisce l'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile".

Il presidente propone di votare il regolamento sull' "Imposta di Soggiorno" con le modifiche suddette:

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 5 (Bagnoli Matteo, Barsotti Carlo, Puccinelli Alessandro, Valleggi Claudio e Zito Giacomo) espressi in forma palese da n. 17 Consiglieri votanti su n. 18 Consiglieri presenti, essendosi astenuti dal voto n. 1 Consigliere Comunale (Cocilova Carla);

A seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- Di istituire, a decorrere dal 1° Maggio 2012, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Pontedera;
- Di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che la misura dell'imposta sarà stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- Di confermare la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno alla copertura degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 con le modifiche introdotte nella relativa legge di conversione;
- Di dare mandato alla Tesoreria comunale di procedere all'apertura di un conto corrente postale intestato al Comune di Pontedera – Imposta di soggiorno, al fine di consentire, ai soggetti responsabili della riscossione dell'imposta, di effettuare i dovuti versamenti come previsto dal regolamento (All. "A") allegato al presente atto;
- Di dare mandato al Dirigente del settore IV di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento e di incaricare lo Staff Supporto agli Organi, Trasparenza e Semplificazione Amministrativa di comunicare per via telematica l'avvenuta adozione del presente atto al 5° Settore: Sviluppo economico, al 6° Settore: Polizia Municipale.

Quindi, con successivi voti favorevoli n. 12 e contrari n. 5 (Bagnoli Matteo, Barsotti Carlo, Puccinelli Alessandro, Valleggi Claudio e Zito Giacomo) espressi in forma palese da n. 17 Consiglieri votanti su n. 18 Consiglieri presenti, essendosi astenuti dal voto n. 1 Consigliere Comunale (Cocilova Carla) il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile come stabilito dall'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BARONI FEDERICA
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
TRUGLIO MARIA
F.to digitalmente



COMUNE DI PONTEDERA
(Provincia di Pisa)

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2012

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Decorrenza e Presupposto dell'imposta**
- Art. 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari**
- Art. 4 – Misura dell'imposta e limiti di applicazione**
- Art. 5 – Esenzioni e riduzioni**
- Art. 6 – Versamento dell'imposta e obblighi del gestore della struttura ricettiva**
- Art. 7 – Controlli e accertamento d'imposta**
- Art. 8 – Sanzioni**
- Art. 9 – Riscossione coattiva**
- Art. 10 – Rimborsi e compensazioni**
- Art. 11 – Contenzioso**
- Art. 12 – Pubblicità**
- Art. 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta**
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, c. 6, della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Pontedera ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
3. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. La Giunta Comunale presenta annualmente, al Consiglio Comunale, una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.

Art. 2 – Decorrenza e Presupposto dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Maggio 2012.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, come individuate nell'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Pontedera.
2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta, dell'effettuazione dei versamenti della stessa e della presentazione delle dichiarazioni, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.

Art. 4 – Misura dell'imposta e limiti di applicazione

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale.
3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

Art. 5 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i seguenti soggetti:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pontedera;
 - b) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore nella misura di una persona per portatore di handicap;

d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Pontedera, nella misura di una persona per paziente ricoverato.

2. E' prevista una riduzione del 50% dell'importo dell'imposta per:

- a) i soggetti con un'età compresa tra 10 e 18 anni compiuti;
- b) i soggetti ultrasessantacinquenni.

3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettera a) e b) e delle riduzioni, di cui al comma 2, è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.

4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) e d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000 e s.m.i..

Art. 6 – Versamento dell'imposta e obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, che provvede alla riscossione dell'imposta e rilascia apposita quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo, secondo le seguenti scadenze:

- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Aprile, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Gennaio, Febbraio e Marzo;
- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Luglio, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Aprile, Maggio e Giugno;
- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Luglio, Agosto e Settembre;
- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Gennaio, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre.

3. Se il quindicesimo giorno del mese coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua i versamenti all'Amministrazione con le seguenti modalità:

- Con pagamento diretto effettuato presso la tesoreria comunale;
- Mediante accredito sul conto corrente postale intestato al Comune di Pontedera - Imposta di soggiorno;
- Con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale;

5. Con le stesse scadenze di cui al comma 2, i gestori delle strutture ricettive dichiarano al Comune di Pontedera (Servizio Tributi) il numero dei pernottamenti, distinguibili tra quelli soggetti al pagamento completo dell'imposta, quelli soggetti ad esenzione e quelli soggetti a riduzione.

6. La dichiarazione deve esser prodotta anche se negativa alle scadenze indicate al comma 2 del presente articolo.

7. La modulistica necessaria alle dichiarazioni di cui al comma 5, è fornita dall'Amministrazione Comunale (Servizio Sviluppo economico) ed è trasmessa, dal gestore, su supporto cartaceo o, preferibilmente, per via telematica (posta elettronica certificata con firma digitale o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune).

8. I gestori delle strutture ricettive di Pontedera, sono tenuti ad informare la clientela, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle

esenzioni e riduzioni previste. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dall'Amministrazione (Servizio Sviluppo economico).

9. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 7 – Controlli e accertamento d'imposta

1. Il Servizio Tributi del Comune di Pontedera, con la collaborazione degli altri servizi e settori, effettua i controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 5.
2. Il controllo è effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articoli 1, commi 161 e 162, della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 8 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'Art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 5 e per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento commessa dal gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
4. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare al Comune (Servizio Tributi) a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

Art. 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 12 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on line sul sito web del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento sarà efficace il giorno successivo dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18 aprile 2000 n. 264 e s.m.i.
2. In sede di prima applicazione, la prima scadenza per l'anno 2012 coinciderà con il 15 luglio 2012, relativamente al versamento dell'imposta collegata ai pernottamenti avvenuti nei mesi di maggio e giugno.

Allegato 1**STRUTTURE RICETTIVE GESTITE PER LA PRODUZIONE E L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI PER L'OSPITALITA'**

A) Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici:

ALBERGHI	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 STELLA	
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	
	5 STELLE	

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

CAMPEGGI	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 STELLA	
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

VILLAGGI TURISTICI	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

AREE DI SOSTA	IMPORTO TARIFFA

PARCHI DI VACANZA	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 STELLA	
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

B) Altre strutture ricettive: strutture ricettive extra-elberghiere per l'ospitalità collettiva:

CASE PER FERIE	IMPORTO TARIFFA

OSTELLI PER LA GIOVENTU'	IMPORTO TARIFFA

RIFUGI ALPINI	IMPORTO TARIFFA

BIVACCHI FISSI	IMPORTO TARIFFA

RIFUGI ESCURSIONISTICI	IMPORTO TARIFFA

C) Altre strutture ricettive: strutture ricettive extra-elberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

AFFITTACAMERE/B&B (PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI)	IMPORTO TARIFFA

CASE E APPARTAMENTI VACANZE	IMPORTO TARIFFA

RESIDENZE D'EPOCA	IMPORTO TARIFFA

RESIDENCE	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	2 CHIAVI	
	3 CHIAVI	
	4 CHIAVI	

STRUTTURE AGRITURISTICHE

AGRITURISMO	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 SPIGA	
	2 SPIGHE	
	3 SPIGHE	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presente provvedimento, vista la nota del Messo Comunale, è stato pubblicato all'albo on line del sito istituzionale del Comune dal per 15 giorni consecutivi, compreso il primo giorno di pubblicazione, senza opposizioni.

Pontedera, li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi del quarto comma dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ed è divenuta esecutiva trascorso il termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'Albo Pretorio informatico, ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Firmato digitalmente